

Disposizioni supplementari per i contratti di assicurazione soggetti alla legislazione del Liechtenstein

- 1) In deroga alle ulteriori disposizioni, questo contratto è soggetto alla legislazione del Liechtenstein e in particolare alla Legge sul contratto d'assicurazione del 16 maggio 2001 (Versicherungsvertragsgesetz [VersVG]), le cui disposizioni cogenti prevalgono su eventuali disposizioni contrattuali differenti. Ciò riguarda in modo specifico
 - a) le conseguenze giuridiche della violazione dell'informazione precontrattuale (art. 4 VersVG),
 - b) il termine di diffida in caso di ritardo nel pagamento (art. 17 cpv. 1 VersVG),
 - c) l'informazione in caso di modifica unilaterale del contratto (art. 19 cpv. 1 VersVG),
 - d) le eccezioni del principio di divisibilità del premio (art. 21 VersVG),
 - e) l'aumento del rischio (art. 24 segg. VersVG),
 - f) il recesso in caso di sinistro (art. 36 VersVG),
 - g) la prescrizione (art. 38 VersVG),
 - h) l'alienazione dell'oggetto assicurato (art. 50 VersVG),
 - i) il diritto di recesso da parte del contraente in caso di assicurazioni vita individuali (art. 65 VersVG),
 - j) la scadenza del valore di riscatto di un'assicurazione vita individuale (art. 71 VersVG).

- 2) Secondo quanto indicato nelle condizioni contrattuali, l'assicuratore è la Basilese Assicurazione SA, o la Basilese Vita SA (in seguito denominate Basilese), entrambe società anonime di diritto svizzero, con sede a Basilea. La filiale nel Principato del Liechtenstein è situata all'indirizzo Zollstr. 9, FL-9490 Vaduz.

- 3) L'autorità di vigilanza competente è l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA, Laupenstrasse 27, CH-3003 Bern, telefono +41 31 327 91 00, fax +41 31 327 91 01, alla quale il contraente può rivolgersi in caso di reclami contro la Basilese.

- 4) A titolo integrativo e parzialmente in deroga alle disposizioni stampate si applicano le seguenti norme:
 - a) Il proponente è vincolato alla proposta per un periodo di due settimane. Se è necessaria una visita medica, tale termine è pari a quattro settimane. È fatto salvo un diverso accordo nel caso specifico e la fissazione di un termine più breve da parte del proponente. Il termine decorre dalla consegna o dall'invio della proposta alla Basilese o al relativo rappresentante (art. 1 VersVG).
 - b) Prima dell'invio della proposta di assicurazione, la Basilese è tenuta a fornire al proponente le informazioni specificate nell'appendice 4 alla Legge sulla sorveglianza degli assicuratori (Versicherungsaufsichtsgesetz) del Liechtenstein. Queste informazioni sono riportate nelle presenti disposizioni, nonché nell'informazione sul prodotto e nelle condizioni contrattuali. Il proponente viene informato che, se la Basilese non ottempera al proprio obbligo d'informazione, egli non è vincolato alla proposta. Una volta stipulato il contratto, il contraente può recedere dallo stesso se non gli sono state fornite le informazioni di cui sopra. Il diritto di recesso si estingue allo scadere di quattro settimane dal ricevimento della polizza e dell'avvertimento relativo al diritto di recesso (art. 3 VersVG).
 - c) Entro un mese dalla venuta a conoscenza della stipula del contratto, il contraente ha la facoltà di recedere dalle assicurazioni vita individuali con una durata superiore a sei mesi. Per farlo è necessario inviare alla Basilese una dichiarazione di recesso in forma scritta. La dichiarazione di recesso esonera il contraente da tutti gli obblighi futuri derivanti dal contratto (art. 65 VersVG).
 - d) A deroga dell'art. 55 della LCA svizzera nonché di eventuali disposizioni analoghe nelle condizioni contrattuali, il contratto non si estingue con la dichiarazione di fallimento da parte del contraente.